



CIRCOLARE TECNICA 12/92

Milano, 19 Marzo 1992

OGGETTO: Trasmettiamo un commento relativo alla Legge n° 154 del 17 febbraio 1992 "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.1991, predisposto dalla Commissione tecnico-legale della Associazione.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BM FACTORING	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERROWI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	DOTT. RICCI
CBI FACTOR	AVV. BONDIOI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FINE FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. BADOLIO
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. TANSINI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RCS FACTOR	DOTT. SAMAJA
RIESFACTORING	DOTT. BONAZZOLI
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT.SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24.2.1992 è stata pubblicata la legge 17 febbraio 1992 n. 154, "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".

Un primo problema è se le nuove norme siano immediatamente applicabili anche ai rapporti tra factors e clienti; infatti, già ad un primo esame appare piuttosto evidente come le norme introdotte dal legislatore siano state pensate con l'occhio alla persona fisica, cliente di un' istituzione creditizia o finanziaria, piuttosto che per un mercato in cui operano aziende.

Anche la formulazione adottata al I comma dell' art. 2, relativa all' identificazione delle operazioni per le quali vige l' obbligo di rendere pubbliche le condizioni, con il riferimento alla casistica di cui all' allegato, può generare dubbi sulla effettiva estensione alle società di factoring dell' ambito soggettivo di applicazione della norma. Tuttavia, vista l' ampiezza della formulazione adottata all' art. 1 per la definizione di questo ambito soggettivo di applicazione: "ogni altro soggetto che (...) eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento" e visto altresì il riferimento all' elenco delle attività finanziarie che beneficiano del mutuo riconoscimento ai sensi della Direttiva CEE n. 89/646, è da ritenersi che anche le società di factoring debbano intendersi in linea generale soggette a tali norme.

Scopo della legge è quello di rendere trasparente il rapporto tra istituzione finanziaria e cliente sotto il profilo delle condizioni economiche del contratto; coerentemente con questo fine la legge impone:

- obblighi di pubblicità;
- requisiti di forma e di sostanza per la stipulazione e per la validità dei contratti;
- obblighi di comunicazione periodica al cliente;
- sanzioni a carico dei soggetti trasgressori;

prevedendo, inoltre, una serie di norme di carattere e portata specifica per quanto riguarda la decorrenza delle valute di accredito a fronte di versamenti presso enti creditizi e la modifica della regolamentazione civilistica del negozio di fidejussione. Va infine segnalata l' apposizione di una "norma di chiusura" qual è quella contenuta nell' art. 11, I comma, che sancisce l' inderogabilità tra le parti delle norme contenute nella legge, se non in senso più favorevole al cliente.



Obblighi di pubblicità

L' art. 2 della legge prevede l'obbligo di esporre "in ciascun locale aperto al pubblico" i tassi e le condizioni effettivamente praticati per le operazioni di credito e per gli altri servizi (indicati nell' elenco allegato alla legge), ivi comprese le decorrenze delle valute applicate ai fini del calcolo degli interessi, nonché le spese per le comunicazioni alla clientela. Allo scopo di soddisfare quest' obbligo, il IV comma dell' articolo detta modalità piuttosto precise, che saranno comunque oggetto di ulteriore dettaglio a cura della Banca d' Italia; nei locali aperti al pubblico devono essere esposti: il testo della legge n. 154/92; avvisi sintetici e datati riportanti le condizioni massime applicate; fogli informativi analitici e datati riportanti più dettagliate informazioni in merito. Fogli ed avvisi devono essere costantemente aggiornati, copia di essi deve essere conservata agli atti (sia della sede che delle filiali) per cinque anni. Il contenuto delle informazioni - e dunque anche le condizioni con esse rese pubbliche - devono essere omogenei in tutto il territorio nazionale.

Annunci pubblicitari ed offerte dovranno riportare l'indicazione dei tassi massimi applicati, nonché delle condizioni e dei prezzi praticati per i servizi che si intendesse pubblicizzare.

Per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità l' art. 9 prevede sanzioni pecuniarie molto severe (da 2 a 10 milioni), solidalmente a carico dell' azienda e dei soggetti che ne siano personalmente responsabili (amministratori, direttori, dipendenti ecc.), con l'obbligo per l'azienda di esercitare l'azione di rivalsa.

Anche qui, un primo problema interpretativo posto dalla norma sin qui commentata è costituito dal riferimento espresso alle operazioni e servizi indicati nell' allegato alla legge o che ne abbiano " la natura e i requisiti " (comma III). A questo proposito, al di là delle interpretazioni letterali, si ritiene che la lettura più corretta della norma sia che essa impone l' obbligo di rendere pubbliche le condizioni praticate per le operazioni e servizi comunemente svolti da ciascuna istituzione finanziaria nell' esercizio della sua specifica attività. Si tratta, evidentemente, di una lettura prudentiale ed aderente all' intenzione del legislatore piuttosto che alla sua estrinsecazione formale, ma occorre sottolineare che quella trattata nell' art. 2 è una materia estremamente delicata per i suoi risvolti sanzionatori, ma di rilevanza immediata tutto sommato più formale che sostanziale per le Associate.



Un secondo, rilevante, problema pratico è costituito dalla identificazione dei " locali aperti al pubblico ". La nozione in questione non risulta particolarmente perspicua. Premesso che lo scopo della norma sembra essere quello di assicurare la conoscibilità di alcune informazioni essenziali a coloro che entrano in contatto diretto con l' azienda, è evidente che il legislatore ha in realtà inteso riferirsi, in primo luogo, agli sportelli bancari. Riteniamo che questo implichi semplicemente che la nozione in questione debba essere interpretata in relazione all' attività svolta da ciascuna istituzione finanziaria e quindi - posto che le società di factoring normalmente non operano con un pubblico indiscriminato di consumatori - la sua applicabilità alle Associate debba intendersi riferita a quei locali in cui interviene il contatto, o un primo contatto, con la clientela: atri, sale d' attesa, salottini, ecc.

Requisiti di validità dei contratti

Nei contratti con la clientela devono essere obbligatoriamente indicati i tassi e tutte le condizioni applicate nel quadro del rapporto (art. 4), che non possono essere superiori a quelli resi pubblici a pena di nullità. In quest' ultimo caso, sulle operazioni di finanziamento si applicano i tassi indicati all' art. 5 lett. a), mentre per quel che riguarda le altre condizioni si applicano quelle rese pubbliche, " in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".

A questo proposito, si sottolinea che anche le condizioni alle quali sono regolati eventuali servizi personalizzati quali, per esempio, il "maturity", devono essere oggetto di pubblicità sotto forma di indicazione delle condizioni massime applicabili, allo scopo di evitare la nullità sancita dall' art. 4, IV comma e dall' art. 5 lettera b).

La facoltà di modificare le condizioni pattuite deve risultare da clausola contrattuale specificamente approvata dal cliente. L' esercizio di tale facoltà in senso sfavorevole al cliente comporta l' obbligo di comunicare per iscritto allo stesso la variazione e la facoltà per quest' ultimo di recedere dal contratto nei 15 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, ottenendo l' applicazione delle vecchie condizioni. Per l' eventualità di variazioni generalizzate delle condizioni è prevista la possibilità di comunicare validamente la variazione a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L' omissione

delle formalità prescritte rende inefficace la variazione delle condizioni, con conseguente diritto del cliente di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

E' opportuno sottolineare che, per evitare controversie con la clientela in merito alle condizioni applicate, sarebbe opportuno che la comunicazione iniziale delle condizioni concordate fosse il più possibile analitica, comprendendo tutte le condizioni che regolano il rapporto, ivi comprese le valute e le principali voci di addebito spese normalmente praticate.

A titolo di suggerimento e con riserva di revisione in funzione delle eventuali segnalazioni che potessero pervenire dalle Associate, si ritiene opportuna la pattuizione scritta delle seguenti voci:

- tassi d'interesse, differenziati, eventualmente, in funzione delle forme tecniche;
 - commissioni di gestione;
 - commissioni di garanzia (pro soluto);
 - commissioni di plusfactoring;
 - spese di valutazione debitori;
 - spese di istruttoria;
 - spese di tenuta conto;
 - spese per effetti e ricevute bancarie;
 - spese per insoluti;
 - valute applicate agli incassi ed agli accrediti, differenziate in funzione della forma di incasso;
- oltre alle eventuali ulteriori voci di addebito connesse con la prestazione di servizi diversi.

Comunicazioni periodiche alla clientela

L' art. 8 prevede due tipi di comunicazioni: il primo, almeno annuale e riepilogante dettagliatamente l' insieme delle condizioni applicate durante l' anno, si applica a tutti i rapporti di durata. Va sottolineato che il contenuto di tale comunicazione (" una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi (...) sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell' andamento del rapporto " art. 8, I comma) appare assai vicino alle informazioni che possono essere fornite nel quadro dell' estratto conto che periodicamente viene inviato al cliente e, pertanto, integrando opportunamente le informazioni già contenute in esso, si potrebbe evitare l' invio di questa ulteriore comunicazione.

Il secondo tipo di comunicazione è invece specifico per i rapporti regolati in conto corrente ed è l'estratto conto, che il cliente ha adesso diritto di ricevere con periodicità almeno semestrale. Viene inoltre istituito un termine legale per la contestazione degli estratti conto, fissato in 60 giorni dalla data della sua ricezione; questo potrebbe creare, evidentemente, dei problemi operativi, rendendo necessario l'invio a mezzo lettera raccomandata AR qualora si ritenesse necessario acquisire la certezza della data di ricezione del documento al fine della sua approvazione tacita.

E' infine utile segnalare che il IV comma dell' art. 4 stabilisce il diritto del cliente di ottenere entro un termine massimo di 60 giorni copia della documentazione relativa ad operazioni poste in essere nei cinque anni precedenti, rimborsando all' altra parte le spese sostenute.

Sanzioni

Oltre a quanto già indicato relativamente alle sanzioni previste in caso di inosservanza agli obblighi di pubblicità previsti dall' art. 2, l' art. 9 della legge conferisce al CICR, su proposta della Banca d'Italia, la facoltà di sospendere l' attività delle sedi o filiali che si siano rese ripetutamente inadempimenti, con l' obbligo per il trasgressore di provvedere a sua cura e spese alla pubblicazione del testo del provvedimento su due quotidiani nazionali.

In relazione agli obblighi posti dalla legge in questione a carico degli operatori, è sancito, infine, il potere della Banca d' Italia di richiedere informazioni e/o eseguire ispezioni presso i soggetti interessati all' applicazione della legge medesima.

Norme specifiche

L' art. 7 della legge stabilisce in via generale che non possono essere applicati giorni di valuta sui versamenti presso gli enti creditizi di contanti, assegni circolari emessi dallo stesso ente ed assegni bancari tratti sullo stesso sportello. L' efficacia di tale norma è evidentemente limitata ai rapporti tra gli enti creditizi ed i loro clienti e non si riflette necessariamente sui rapporti del cliente con altri intermediari, salvo che per l' ovvia difficoltà di spiegare al cliente medesimo la differenza di trattamento.



Per quel che riguarda le innovazioni apportate al Codice Civile in materia di fidejussioni, la nuova formulazione dell' art. 1938 C.C. impone l' indicazione dell' importo massimo garantito nel caso di fidejussioni a fronte di obbligazioni condizionali o future che è, com'è noto, il caso più frequente: non è quindi più possibile acquisire fidejussioni illimitate mentre perdono efficacia quelle che fossero già in essere alla data di entrata in vigore della norma, il 9.7.1992. L' aggiunta apportata all' art. 1956 C.C. sancisce, invece, di fatto l' inderogabilità della norma contenuta nello stesso articolo, che prevede l' estinzione dell' obbligazione di garanzia qualora il beneficiario abbia fatto credito al garantito pur conoscendone il deterioramento delle condizioni patrimoniali. L' effettiva portata di tale innovazione potrà essere valutata solo nel tempo e sulla base degli orientamenti che si manifestano in giurisprudenza, ma sin d' ora è opportuno richiamare l' attenzione sul fatto che essa rischia di generare un notevole contenzioso con i garanti sull' applicazione dell' art. 1956 C.C. ai singoli casi.

Deleghe al CICR ed alla Banca d' Italia

Conformemente ad una prassi ormai invalsa in materia di legislazione sugli intermediari finanziari, anche questa legge contiene un' ampia ed indeterminata delega al CICR e, poi, alla Banca d' Italia affinché abbiano ad impartire istruzioni in materia di forma, contenuto e modalità della pubblicità prescritta dalla legge, criteri uniformi di calcolo dei tassi, degli interessi e degli altri elementi suscettibili di incidere sul contenuto economico dei rapporti, nonché il potere di individuare eventuali ulteriori operazioni e servizi da assoggettare agli obblighi di pubblicità (art. 2, VII comma).

Sono in corso contatti con la Banca d' Italia in ordine all' interpretazione dell' art. 2 e più in generale alle modalità di applicazione della legge alle società di factoring.

Per maggiore comodità, si allegano il testo della legge n. 154/92 ed uno schema riepilogativo delle principali norme in essa contenute con le relative date di entrata in vigore ai sensi dell' art. 11, IV comma della legge medesima, nonché degli adempimenti richiesti alle Associate in relazione a ciascuna norma. Si segnala inoltre che prima dell' entrata in vigore delle norme più innovative, prevista per il 9.7.1992, dovrebbero essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le istruzioni operative che la Banca d' Italia è stata delegata ad emanare; ci si riserva quindi di ritornare in argomento dopo la pubblicazione di tali istruzioni.

Quadro di sintesi degli effetti della legge sulla trasparenza

Norma/obbligazioni	Entrata in vigore	Conseguenze per le Associate
Art. 2: pubblicità	9.7.92	Esposizione nei locali aperti al pubblico delle condizioni praticate (tassi, commissioni, valute, ecc.), aggiornate. Le relative comunicazioni devono essere conservate agli atti per 5 anni.
Art. 2, comma 7: facoltà del CICR di determinare modalità uniformi di calcolo degli interessi	10.3.92	
Art. 4: obbligo di indicare per iscritto tutte le condizioni, facendo approvare specificamente la facoltà di variarle	9.7.92	Modificare le lettere condizioni
Art. 5: Applicazione di tassi e condizioni convenzionali in assenza di pattuizione scritta	9.7.92	
Art. 6: formalità per la modifica delle condizioni pattuite: - comunicazione scritta - avviso su G.U. facoltà di recesso per il cliente da esercitarsi nei 15 gg. succ.	9.7.92	Emissione delle lettere di comunicazione in occasione di ogni variazione
Art. 7: Valute. Sui versamenti di contante, A/C sulla stessa banca e A/B sullo stesso sportello, non possono essere applicati giorni di valuta	10.3.92	Modifica condizioni banche

Norma/obbligazioni	Entrata in vigore	Conseguenze per le Associate

Art. 8 : Comunicazioni Alla fine di ogni anno solare, invio alla clien tela con cui non ci sia rapporto di c/c di una comunicazione indicante le condizioni applicate nell' anno.	9.7.92	
Approvazione tacita degli E/C decorsi 60 gg. dalla ricezione	10.3.92	
Art. 9: Sanzioni, facoltà ispettiva della Banca d'Italia	10.3.92	
Art. 10: Fidejussione	9.7.92	Modifica relativa modulistica
- obbligo di importo (1938 C.C.) - nullità deroga (1956 C.C.)		
Art. 11: inderogabilità delle norme se non a fa- vore del cliente	10.3.92	

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito soggettivo d'applicazione

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

Art. 2.

Pubblicità

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

c) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;

d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonché per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.

3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonché di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

6. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

Art. 3.

Forma dei contratti

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2, sempreché il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

Art. 4.

Contenuto dei contratti

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

Art. 5.

Integrazione dei contratti

1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Art. 6.

Modifica delle condizioni contrattuali

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

Art. 7.

Decorrenza delle valute

1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Art. 8.

Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

Sanzioni

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

Art. 10.

Fideiussione

1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1938 (*Fideiussione per obbligazioni future o condizionali*). — La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito».

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

Art. 11.

Norme finali

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3,

comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO, il Guardasigilli: MARIELLI

ALLEGATO

(Articolo 2, comma 1)

OPERAZIONI DI RACCOLTA

Conti correnti liberi:

conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);

libretti di deposito a risparmio liberi;

libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);

buoni fruttiferi (per classi di durata);

certificati di deposito (per classi di durata);

obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

Crediti personali;

crediti ipotecari;

mutui e finanziamenti a tasso fisso;

mutui e finanziamenti indicizzati;

anticipazioni fondiari ed edilizie;

somministrazioni in conto mutuo;

crediti agrari;

affidamenti in conto corrente;

finanziamenti su portafoglio commerciale.

sconto di portafoglio;

anticipi all'esportazione.

SERVIZI

Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici);

depositi di titoli a semplice custodia;

depositi di titoli a custodia ed amministrazione;

gestione di patrimoni mobiliari;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
 servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli
 scaduti o estratti);
 servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
 pagamento utenze, contributi e tributi;
 acquisto e cambio di valute estere;
 rilascio di *travellers cheques* in divisa estera;
 pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
 locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
 carte di credito;
 versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Le voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 386 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 14 del 19 febbraio 1990, 2ª serie speciale), relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva n. 77/780/CEE, sono le seguenti:

2. Operazioni di prestito.
3. Leasing finanziario.
4. Servizi di pagamento.
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, *travellers cheques*, lettere di credito).
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - b) cambi;
 - c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - e) valori mobiliari.
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni.
14. Locazione di cassette di sicurezza.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1336 del codice civile è il seguente:

«Art. 1336 (*Offerta al pubblico*). — L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia».

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 89 e 90 del titolo VIII (Disposizioni penali) del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina per la funzione creditizia) è il seguente:

«Art. 89. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle

pena pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. — La Banca d'Italia, sentite le persone cui viene contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro del tesoro sulla base dei fatti esposti nella relazione della Banca d'Italia, quando ne sia autorizzato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato alla Banca d'Italia nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. La Banca d'Italia trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello alla Banca d'Italia, per l'esecuzione».

— Il testo degli articoli 16 e 26 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione».

«Art. 26 (*Pagamento rateale della sanzione pecuniaria*). — L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 1956 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1956 (*Liberazione del fideiussore per obbligazione futura*). — Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza

speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 467):

Presentato dall'on. PIRO il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 novembre 1987, con parere della commissione II.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 26 novembre 1987.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 9, 16 giugno 1988; 7 luglio 1988; 25 luglio 1990; 19, 26 settembre 1990; 4 ottobre 1990 e approvato il 4 dicembre 1990, in un testo unificato con atti numeri 520 (VISCO ed altri), 627 (FIANDROTTI ed altri), 698 (TASSI ed altri) e 2798 (BODRATO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2565):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 20 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25 settembre 1991; 2 ottobre 1991 e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0210